

N. 1864/16 Reg. Gen. P.M. Napoli Nord

N. 6032-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50/19 RIMC Personali



TRIBUNALE DI NAPOLI

Riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri

VIII SEZIONE PENALE (Coll. A)

Il Tribunale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Oriente Capozzi

Presidente

dott.ssa Francesca Ferri

Giudice est.

dott.ssa Carmela Iorio

Giudice

sull'appello depositato dal PM del Tribunale di Napoli Nord in data 9 dicembre 2019 avverso l'ordinanza emessa in data 26 novembre 2019 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord, con cui veniva parzialmente rigettata la richiesta cautelare del PM

letti gli atti tempestivamente trasmessi dall'autorità procedente, a seguito della camera di consiglio del 20 novembre 2020

OSSERVA

Con ordinanza emessa in data 26 novembre 2019, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli Nord applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di:

Nicchiniello Salvatore (richiesta accolta per i soli reati di cui ai capi DD), C), G), limitatamente alla ripresa parziale dei lavori, I), J), K), N), EE) con applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari e rigettata nel resto);

Nicchiniello Francesco (richiesta accolta per i reati di cui ai capi N) e DD) con applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari e rigettata nel resto);

Tamburrino Nicola (richiesta accolta per i reati di cui ai capi DD), EE), GG) con applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari);

D'Ausilio Giuseppe (richiesta accolta per i reati di cui ai capi DD), EE) con applicazione della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari).

Contestualmente, il Giudice rigettava la richiesta cautelare nei confronti degli altri indagati per carenza di gravità indiziaria e/o di esigenze cautelari, come si preciserà oltre soffermandosi sulle posizioni personali.

Avverso tale ordinanza i difensori di Nicchiniello Salvatore, Nicchiniello Francesco, Tamburrino Nicola e D'Ausilio Giuseppe proponevano ritualmente istanza di riesame e questo stesso Tribunale, con ordinanza del 24 dicembre 2019, confermava il provvedimento cautelare nei confronti di D'Ausilio Giuseppe e, con successiva ordinanza del 30 dicembre 2019, lo confermava anche nei confronti di Nicchiniello Francesco, Nicchiniello Salvatore e Tamburrino Nicola. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame, i difensori di Nicchiniello Francesco e Tamburrino Nicola proponevano ricorso in Cassazione. Con sentenza dell'11 giugno 2020 n. 592/20 la Corte di Cassazione annullava con rinvio per nuovo esame l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli n. 5134/19 del 30.12.2019 con cui era stata

confermata, ex art. 309 c.p.p., l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord che aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Tamburrino Nicola. All'esito della Camera di Consiglio del 15 luglio 2019, questo Tribunale – in sede di rinvio – annullava il provvedimento del Gip di Napoli Nord relativamente alla posizione di Tamburrino Nicola disponendone la rimessione in libertà. Avverso tale ordinanza il PM della Procura della Repubblica di Napoli Nord proponeva ricorso in Cassazione e la Corte, con sentenza del 6 novembre 2020, di cui non sono ancora noti i motivi, annullava l'ordinanza di annullamento del Tribunale del Riesame con restituzione degli atti per nuovo esame.

Nelle more:

veniva dichiarata la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Nicchiniello Francesco limitatamente al capo N);

con ordinanza del 14-15 luglio 2020 il Gip del Tribunale di Napoli Nord dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a:

D'Ausilio Giuseppe, in relazione al capo EE); Tamburrino Nicola, in relazione al capo EE) e Nicchiniello Salvatore in relazione ai capi C) G) I) J) K) N) ed EE);

Questo Tribunale, in sede di appello, ex art. 310 c.p.p., avverso l'ordinanza emessa dal GIP di Napoli Nord in data 16 giugno 2020 (con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del D'Ausilio), con ordinanza resa in data 15 luglio 2020 accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, annullava l'ordinanza del Gip di Napoli Nord per carenza di esigenze cautelari e revocava la misura cautelare degli arresti domiciliari, ordinando la scarcerazione del D'Ausilio.

Infine, in data 21 luglio 2020 il Gip del Tribunale di Napoli Nord revocava, per carenza di esigenze cautelari, la misura degli arresti domiciliari cui erano ancora sottoposti Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Francesco per il delitto di cui al capo DD) disponendo, per l'effetto, la rimessione in libertà dei predetti.

Allo stato dunque:

Tamburrino Nicola è libero per essere stata annullata dal Tribunale del Riesame l'ordinanza cautelare del Gip di Napoli Nord (per il capo EE vi è il decorso del termine di fase).

Nicchiniello Francesco e Nicchiniello Salvatore sono liberi per sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare e, per il capo DD) per successiva revoca della misura custodiale per carenza di esigenze cautelari.

D'Ausilio Giuseppe è libero per sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare e, per il capo DD) per successiva revoca della misura custodiale per carenza di esigenze cautelari.

ooo

In data 9 dicembre 2019 il PM ha proposto appello avverso l'ordinanza genetica del GIP di Napoli Nord del 26 novembre 2019, come si preciserà oltre. A seguito di successivi rinvii per consentire il perfezionamento delle notifiche dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, veniva celebrata l'udienza del 20 novembre 2020, in presenza del PM che si riportava, illustrandolo, all'atto d'appello e depositava memoria oltre a copia del ricorso in Cassazione e dispositivo del 6.11.2020; i difensori degli imputati chiedevano il rigetto dell'impugnazione (alcuni depositavano documentazione e memorie).

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale ritiene di dover valutare distintamente l'appello del PM con riferimento ai diversi imputati.

ooo

Con riferimento alla vicenda che riguarda i lavori aventi ad oggetto il rifacimento della rete fognaria nel Comune di Lusciano, si rileva che questo stesso Tribunale ha già avuto

cognizione degli esiti delle indagini e ha condiviso le conclusioni del Gip come emerge dall'ordinanza del 30 dicembre 2019 sopra richiamata.

Il PM, nell'atto di impugnazione si duole, anzitutto, del mancato riconoscimento della gravità indiziaria del delitto di corruzione contestato al capo F) e del conseguente *ridimensionamento*, da parte del Gip, dell'intera vicenda anche sotto il profilo della sussistenza di esigenze cautelari. L'esclusione dell'esistenza dell'accordo corruttivo tra la 'parte pubblica', i tecnici comunali e gli imprenditori aggiudicatari dell'appalto, ha indotto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord a concludere per un forte *ridimensionamento* dell'intera vicenda che, seppur connotata da gravità, non induce a ritenere necessaria l'applicazione di una misura cautelare, come auspicato dalla Pubblica Accusa, non potendosi neanche trascurare che i singoli delitti dei quali è stata ritenuta la gravità indiziaria sono stati commessi negli anni 2013-2015.

Più precisamente, l'impugnazione del PM riguarda i seguenti imputati nei confronti dei quali è in corso la celebrazione dell'udienza preliminare:

Nicchiniello Salvatore: capi F (profilo della gravità indiziaria), C-G-H-I-J-K-N (profilo dell'adeguatezza della misura cautelare applicata su cui ci si soffermerà oltre allorquando si tratteranno la vicenda di Villa Literno e i delitti di cui ai capi DD-EE).

Nicchiniello Francesco: capi F (profilo della gravità indiziaria), N (profilo dell'adeguatezza della misura cautelare applicata su cui ci si soffermerà oltre allorquando si tratteranno la vicenda di Villa Literno e il delitto di cui al capo DD).

Esposito Nicola: capi F-C (profilo della gravità indiziaria), A-B-D-E-G-H-I-J-K-L-M-N (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Grimaldi Nicola: capi F-C (profilo della gravità indiziaria), A-B-D-E-G-H-I-J-K-L-M-N (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Russo Anastasia: capo F (profilo della gravità indiziaria), A-B-D-E-G-H-I-J-K-L-M-N (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Gabriele Gioacchino: capo F (profilo della gravità indiziaria), A-E-H-I-J-K-L-M-N (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Costanzo Nicola: capo F (profilo della gravità indiziaria), A-E-G-H-I-L-M (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Cotugno Eduardo: capo F (profilo della gravità indiziaria), I-J-K-N (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Migliaccio Pasquale: capo F (profilo della gravità indiziaria), L-M (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Buonanno Antonio: capo F (profilo della gravità indiziaria), A-H-I-J-K-N (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Santagata Luigi: capi F (profilo della gravità indiziaria) e K (reato per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Bruno Ettore: capi F (profilo della gravità indiziaria) e N (reato per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Sposito Vincenzo: capi C (profilo della gravità indiziaria) ed E (reato per il quale è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Onofrio Antonio: capi A-B-D (reati per i quali è stata ritenuta la gravità indiziaria ma l'assenza di esigenze cautelari).

Per tutti gli imputati sopra indicati per i quali il Gip non ha applicato alcun presidio cautelare il PM invoca:

- l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per i Nicchiniello, padre e figlio, Esposito, Grimaldi, Russo, Gabriele, Costanzo, Cotugno, Migliaccio, Buonanno e Santagata

- l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per Bruno, Sposito e Onofrio.

000

Preliminare appare, allora, la verifica della sussistenza della gravità indiziaria, in particolare, per la vicenda corruttiva di cui al capo F) e, sul punto, questo Tribunale non può non riportarsi alle conclusioni cui è pervenuto allorquando, nell'ordinanza del 30 dicembre 2019 sopra richiamata, ha sinteticamente ripercorso il materiale indiziario già a disposizione del Gip e rispetto al quale il PM non ha prodotto alcun elemento di novità idoneo a modificare le precedenti valutazioni, incidentalmente svolte dal Collegio in ordine all'assenza di gravi indizi di colpevolezza di un accordo corruttivo 'a monte' della vicenda in argomento. Si riporta, in parte, il contenuto dell'ordinanza richiamata.

Prendendo le mosse da un esposto anonimo e dai 'sospetti' dell'A.N.A.C. in ordine alla regolarità dello svolgimento dei lavori aggiudicati alla società dei Nicchiniello (COGESTRA) per il rifacimento della rete fognaria del Comune di Lusciano, i Carabinieri del Comando Provinciale di Caserta portavano a termine una complessa attività investigativa che, a partire dall'anno 2015, grazie ad attività tecniche e ad acquisizioni documentali, consentiva di ricostruire quattro vicende illecite sviluppatesi in diversi Comuni del territorio nazionale, tra loro connesse dall'essere coinvolti sempre gli stessi imprenditori: Salvatore e Francesco Nicchiniello.

Con riferimento al Comune di Lusciano e, dunque, ai lavori pubblici in argomento, l'ipotesi accusatoria è stata approfonditamente scandagliata, alle pagine 24-440 (alla cui lettura si rinvia), dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che ne ha ridimensionato la portata iniziale escludendo che il punto di partenza delle turbative della gara per l'affidamento dei lavori di Adeguamento e completamento della rete fognaria – I stralcio funzionale del Comune di Lusciano, fosse l'accordo corruttivo contestato al capo F).

La verità emerge in modo chiaro dalla lettura delle conversazioni intercettate che consentono di affermare che il 'punto di partenza' viziato va individuato nell'interesse (illecito) ad ottenere un finanziamento regionale per la realizzazione di un progetto, vetusto, relativo al rifacimento della rete fognaria comunale e che, proprio per non essere stato attualizzato, era inattuabile (capo A della contestazione provvisoria). Le indagini hanno dimostrato che l'obiettivo è stato realizzato grazie ad una serie di condotte delittuose (in particolare, 'falsi') concretizzatesi, anzitutto, nella falsa attualizzazione del progetto che, quindi, diveniva falsamente attuabile.

Autorizzato, sulla base di tale illecita condotta, il finanziamento, i concorrenti nel programma criminoso hanno dovuto fare i conti con le difficoltà esecutive di detto progetto cui si era cercato di porre rimedio commettendo reati a catena: delitti di falso in atto pubblico che avevano quale obiettivo quello di consentire la completa erogazione della somma finanziata e, ancor prima, il trattenimento della parte già corrisposta a titolo di anticipo.

Anzitutto, dunque, si è provveduto alla redazione di un verbale di concordamento di nuovi prezzi oltre che di un progetto con cui si provvedeva ad una falsa prospettazione dei presupposti legittimanti la richiesta e il rilascio di una sostanziale variante in corso d'opera che prevedeva la variazione dei materiali originari (capo H). A ciò hanno fatto seguito ulteriori atti falsi necessari per garantire i pagamenti (già effettuati e futuri) previsti per la ditta dei Nicchiniello, aggiudicataria dell'appalto.

Si procedeva a rappresentare falsamente all'ente erogatore il rispetto del cronoprogramma e l'ultimazione dei lavori nei tempi indicati dal bando (vedi il verbale di ripresa dei lavori di cui al capo G, la variante di assestamento, il certificato di ultimazione dei lavori di cui al capo J, di collaudo di cui al capo K). A ciò conseguiva la redazione e sottoscrizione di ben quattro S.A.L. emessi a breve distanza l'uno dall'altro e corredati, dunque, da

documentazione attestante falsamente la realizzazione di lavori in realtà non svolti (o, comunque, non completamente e a regola d'arte) e la sopportazione dei corrispondenti costi; nonché da certificazione attestante (falsamente) la regolarità di tale contabilizzazione così consentendo all'impresa stessa di mantenere l'anticipazione del corrispettivo già in precedenza liquidato e di ricevere ulteriori compensi non dovuti. In particolare, la predisposizione della contabilità dei lavori, indispensabile in vista dell'adozione degli atti necessari per i pagamenti (SAL, certificati di pagamento, determine del RUP), era materialmente affidata all'assessore Antonio Buonanno e al geometra Gioacchino Gabriele; la preparazione delle conseguenti (false) determine di approvazione del RUP era effettuata dal Nicola Costanzo e ad essa seguiva la sottoscrizione delle stesse da parte del RUP, Russo Anastasia che, in tal modo, faceva propri gli esiti della contabilità dei lavori; e infine, con la sottoscrizione dei SAL da parte di Nicchiniello Salvatore, in veste di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, questi beneficiava di tutte le condotte illecite commesse fino a quel momento.

Ancora: il Tribunale condivide le conclusioni del Gip in ordine alla sussistenza, in primo luogo, dei falsi in argomento. Basti pensare alle modalità di redazione, assolutamente generiche, dei certificati relativi allo stato di avanzamento dei lavori e alla contabilizzazione: non si comprende quali siano i lavori realizzati e la stessa indicazione dei costi è ispirata a criteri astratti che tornano utili per ottenere i pagamenti dovuti.

Ma il ragionamento del Gip non può non essere condiviso anche per il delitto di frode contestato al capo N). E' chiaro, grazie all'ascolto delle conversazioni intercettate, che i lavori che hanno interessato il tratto fognario di Via Marchesi sono stati svolti con modalità difformi dal previsto, essendo stato apposto un metraggio di tubi inferiore al progetto, pur essendo stato corrisposto l'intero pagamento. Ancora, emerge che nel tratto di via Giordano Bruno non è stato effettuato alcun intervento, a fronte di un completo pagamento alla ditta. Dunque, il verbale di visita finale del 21.12.2015 e la relazione di collaudo del successivo 23.12.2015 sono falsi: fu predisposto il verbale, senza previa verifica concreta della corrispondenza dei lavori al progetto, poi firmato all'atto del collaudo. Falsa è l'attestazione della conformità delle opere al contratto: la posa dell'asfalto non era stata effettuata a regola d'arte e, come detto, a Via Giordano Bruno le opere non erano proprio state effettuate. Assente il controllo contabile e, dunque, falsa la relativa attestazione.

In verità, dagli esiti delle attività tecniche emerge anche che le frodi commesse dalla Ditta sono strettamente connesse a difficoltà attuative del progetto finanziato dalla Regione, a causa della sua vetustà: era indispensabile rimediare alle problematiche che avevano anche comportato costi imprevisti per la ditta, provvedendo a falsificare anche gli atti a sostegno dei S.A.L. in forza di una sorta di reciproca convenienza delle parti coinvolte. Da un lato, i pubblici funzionari/dipendenti che non hanno interesse a rivelare il 'vizio originario' e che contano sul completamento dell'opera anche per ottenere dei prevedibili tornaconti elettorali; dall'altra, l'impresa dei Nicchiniello che ha più interesse ad accordarsi con la stazione appaltante, in vista dell'inizio della seconda fase dei lavori, piuttosto che proseguire in incerte e lunghe vertenze giudiziarie. Ed è questa la ragione per la quale gli stessi Nicchiniello si accontentano, acconsentendo e contribuendo alla redazione di atti falsi. E' questa la logica utilitaristica sottesa alla rinuncia alle 'riserve' pretese inizialmente dai Nicchiniello al fine di tutelarsi da eventuali (e prevedibili) ritardi o dal rischio di un mancato completamento dei lavori, inattuabili in assenza dell'approvazione della 'variante'.

E dell'opportunità per tutti di raggiungere un accordo parla anche l'assessore Buonanno, autore materiale di parte degli atti falsi.

Inoltre: con riferimento al delitto di frode in pubbliche forniture di cui al capo N). E' documentato e non contestato che nell'esecuzione dei lavori pubblici relativi all'appalto di

Adeguamento e completamento della rete fognaria – 1° Stralcio funzionale del Comune di Lusciano, la società aggiudicataria Co.Ge.Str. S.r.l., di cui il Nicchiniello Salvatore è legale rappresentante, abbia commesso le 'frodi' dettagliatamente descritte della contestazione provvisoria. A fronte della mancata esecuzione di opere o dell'esecuzione con modalità difformi dal progetto, la società aggiudicataria veniva regolarmente retribuita grazie alla predisposizione della falsa documentazione e contabilizzazione di cui si è sopra sinteticamente detto. (...) Franco Nicchiniello interagisce con i pubblici ufficiali/funzionari con competenza e autorevolezza, prospettando loro le soluzioni che egli stesso ha adottato per risolvere alcune problematiche non solo tecniche (apposizione di diverse tipologie di tubi) ma anche relazionali (rapporti con i residenti della via in cui non si era provveduto all'apposizione delle tubature). E' sempre Franco Nicchiniello che provvede al rifacimento di parti del manto stradale non previste, o che si impegna a completare nella seconda fase i lavori in via Giordano Bruno. Né è contraddittoria la conclusione del Gip che, ben consapevole della mancata contestazione dei delitti di falso al Nicchiniello Franco, gli ritaglia un ruolo ben preciso quale co-gestore della società di famiglia. Probabilmente, allo stesso si sarebbero potute attribuire – quantomeno a titolo di concorrente morale – anche le ulteriori condotte di cui risponde il figlio Salvatore, ma l'omessa contestazione non priva di alcuna logica e forza la conclusione cui perviene il Gip in ordine al pieno e consapevole coinvolgimento di Franco Nicchiniello nelle frodi in pubbliche forniture di cui al capo N).

(...) Franco Nicchiniello affronta i problemi con i residenti ma anche le difficoltà tecniche che si presentano (...): ... preoccupato di dover risolvere i problemi sorti durante l'esecuzione dei lavori, richiama il Comune alle sue responsabilità ricordando al suo interlocutore (il geometra Gioacchino Gabriele) che lui ha l'appalto con il Comune

Per il resto, si richiama l'ordinanza di questo Tribunale sopra indicata.

In conclusione, il Tribunale ritiene che non ricorra la gravità indiziaria del delitto di corruzione contestato al capo F) non essendovi la prova del prezzo dell'accordo criminoso ipotizzato dal PM ma esclusivamente della circostanza che:

- i soggetti pubblici avevano interesse (per motivi economici e di ricaduta elettorale) a realizzare l'opera pubblica di cui da anni (il progetto 'attualizzato' risale all'anno 2002) il Comune di Lusciano aveva bisogno;
- la società che si era aggiudicata l'appalto, pur di garantirsi i vantaggi economici connessi all'ultimazione delle opere e la fiducia dell'Ente pubblico appaltante, era pronta ad affrontare, commettendo 'frodi in pubbliche forniture' e 'falsi', tutte le difficoltà connesse alla realizzazione di un progetto obsoleto e di impossibile attuazione nel rispetto delle regole tecniche e normative.

Allo stato delle indagini, dunque, i diversi soggetti coinvolti sono pronti a commettere tutti i reati funzionali alla soddisfazione dei rispettivi interessi pur di attuare il progetto fognario in argomento. Tutte le difformità, le mancate esecuzioni a regola d'arte, i difetti strutturali, la parziale inadeguatezza e inefficienza della rete fognaria e le rotture del manto stradale sono la conseguenza del 'vizio' originario e, cioè, la determinazione all'attuazione di un progetto obsoleto e inadeguato al territorio e al suo sottosuolo.

Ciò premesso, il Tribunale condivide altresì le conclusioni cui perviene il Gip in ordine al profilo delle esigenze cautelari.

Invero, rinviando oltre la trattazione delle due posizioni di Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Franco, per tutti gli altri indagati non ricorre il pericolo concreto e attuale di reiterazione di delitti della stessa specie.

Per nessuno di essi si rileva l'esistenza, a distanza di oltre cinque anni dai fatti, di elementi da cui poter desumere che i predetti possano commettere analoghe condotte delittuose.

Pur avendo, alcuni di essi, mantenuto le loro pubbliche funzioni, non risulta dagli atti né è

stato prospettato dal PM, che costoro si siano resi protagonisti di analoghe condotte delittuose. Si tratta di imputati nella quasi totalità incensurati o gravati da condanne risalenti nel tempo e per reati non collegabili a quelli per i quali sono imputati. Nessun carico pendente né altro da cui poter desumere che i predetti potrebbero commettere reati della stessa specie.

Nel dettaglio.

ONOFRIO Antonio, come anticipato, è stato ritenuto gravemente indiziato per i reati di cui ai capi A), B) e D). È il professionista che ha redatto il progetto nell'anno 2002 e che non è stato mai retribuito per la propria attività: è verosimile che proprio per soddisfare le pretese economiche connesse all'incarico espletato si presta – a distanza di circa dieci anni – a collaborare al progetto delittuoso del Comune modificando la data del progetto in argomento, così 'attualizzandolo'. Orbene, non può che concludersi – allo stato degli atti – che quella dell'ing. Onofrio è stata un'attività occasionale e, comunque, risalente a oltre sei anni orsono (2013-gennaio 2014). Tali considerazioni, unitamente al rilievo che lo stesso è gravato da due precedenti penali risalenti a venti anni fa e per reati del tutto eterogenei rispetto alle condotte contestategli, inducono il Tribunale a concludere per l'assenza del pericolo concreto e attuale di recidivanza.

SANTAGATA Luigi è stato ritenuto gravemente indiziato del solo reato di cui al capo K), consumato nel dicembre del 2015 essendo stata esclusa la possibilità di ricostruire, in termini di gravità indiziaria, l'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche in questo caso deve rilevarsi che si tratta di condotta isolata e risalente a ben cinque anni orsono: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

SPOSITO Vincenzo è gravemente indiziato di colpevolezza per il delitto di falso di cui al capo E), di cui è stato il *suggeritore*. Ogni questione relativa alla gravità indiziaria del delitto di cui al capo C) è assorbita nella certa assenza di un pericolo concreto e attuale di recidiva, trattandosi di condotte risalenti all'anno 2014 e non emergendo elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato).

MIGLIACCIO Pasquale: è gravemente indiziato di colpevolezza per i delitti di cui ai capi L) e M), non essendo emersa la prova dell'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche in questo caso deve rilevarsi che si tratta di condotta isolata e risalente all'anno 2014: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

BRUNO Ettore: è uno dei tecnici ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui al capo N) non essendo stata ritenuta raggiunta la gravità indiziaria dell'accordo corruttivo di cui al capo F). Nello specifico i compensi ricevuti non sono il corrispettivo della corruzione quanto del lavoro da questi svolto, sia pure in modo illecito. Bruno si è occupato dei problemi di via Marchesi conseguenti all'esistenza di un progetto vetusto e incompatibile con le condizioni del territorio e del sottosuolo. Anche in questo caso deve rilevarsi che si tratta di condotta isolata e risalente a ben cinque anni orsono: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

BUONANNO Antonio: è uno dei protagonisti principali dell'intera vicenda avendo provveduto alla redazione della perizia di variante che, come detto, era prevista fin dal momento della presentazione del progetto essendo noto a tutti che lo stesso fosse inattuabile perché vetusto; ma ha anche collaborato alla predisposizione dei falsi SAL e a mantenere buoni rapporti con i Nicchiniello. La gravità indiziaria ritenuta per i capi A, H, I, J, K, N

(essendo stato escluso, come detto, l'accordo corruttivo di cui al capo F) attiene, comunque, a condotte consumatesi al più tardi nell'anno 2015. Pertanto, ancora una volta, deve rilevarsi che si tratta di condotte unitariamente dirette al conseguimento dell'obiettivo prefissato (ottenimento e mantenimento del finanziamento pubblico) ma tutte risalenti, al più tardi, all'anno 2015: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

COSTANZO Nicola: è il direttore dei lavori gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi A, E, G, limitatamente alla ripresa parziale, H, I essendo stato escluso, come detto, l'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche per il Costanzo, si tratta di condotte unitariamente dirette al conseguimento dell'obiettivo prefissato (ottenimento e mantenimento del finanziamento pubblico) ma tutte risalenti, al più tardi, all'anno 2015: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

COTUGNO Eduardo: è l'altro direttore dei lavori gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi I, J, K, N essendo stato escluso, come detto, l'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche per il Cotugno si tratta di condotte unitariamente dirette al conseguimento dell'obiettivo prefissato (ottenimento e mantenimento del finanziamento pubblico) ma tutte risalenti, al più tardi, all'anno 2015: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

GABRIELE Gioacchino: è il geometra gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi A, E, H, I, J, K, N essendo stato escluso, come detto, l'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche per il Gabriele si tratta di condotte unitariamente dirette al conseguimento dell'obiettivo prefissato (ottenimento e mantenimento del finanziamento pubblico) ma tutte risalenti, al più tardi, all'anno 2015: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

RUSSO Anastasia: il RUP protagonista di ogni fase dell'appalto e che è stata ritenuta gravemente indiziata dei reati di cui ai capi A, B, D, E, G, limitatamente alla ripresa parziale, H, I, J, K, N essendo stato escluso, come detto, l'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche per l'architetto Russo si tratta di condotte unitariamente dirette al conseguimento dell'obiettivo prefissato (ottenimento e mantenimento del finanziamento pubblico) ma tutte risalenti, al più tardi, all'anno 2015: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerla coinvolta in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

ESPOSITO Nicola: il Sindaco di Luciano è stato ritenuto gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi A, B, D, G, limitatamente alla ripresa parziale, H, I, J, K, N, essendo stato escluso, come detto, l'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche per l'Esposito si tratta di condotte unitariamente dirette al conseguimento dell'obiettivo prefissato (ottenimento e mantenimento del finanziamento pubblico) ma tutte risalenti, al più tardi, all'anno 2015: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza.

GRIMALDI Nicola: è l'assessore gravemente indiziato dei delitti di cui ai capi A, B, D, G, limitatamente alla ripresa parziale, H, I, J, K, N essendo stato escluso, come detto, l'accordo corruttivo di cui al capo F). Anche per il Grimaldi che, come l'Esposito, ha voluto a tutti i costi accedere al finanziamento pubblico, nella piena consapevolezza dell'inattuabilità del

progetto presentato e pronto a commettere tutti i successivi reati necessari per mantenere il finanziamento riconosciuto, si tratta di condotte unitariamente dirette al conseguimento dell'obiettivo prefissato (ottenimento e mantenimento del finanziamento pubblico) ma tutte risalenti, al più tardi, all'anno 2015: in assenza di elementi, anche sopravvenuti, che consentano di ritenerlo coinvolto in analoghe condotte criminose (si tratta, peraltro, di soggetto incensurato), non vi è motivo per ritenere concreto e attuale il rischio di recidivanza. Peraltro, per entrambi i 'politici' non vi è prova che gli stessi abbiano agito al fine di ottenere un tornaconto economico essendo animati verosimilmente dall'esigenza di garantirsi un riconoscimento della popolazione ai fini del sostegno elettorale.

ooo

Un'ultima considerazione si impone: il pericolo di recidivanza non si ritiene che possa essere desunto dalla possibilità che si proceda all'attuazione della fase 2. Neanche nel corso dell'udienza camerale è stata documentato l'effettivo inizio di tale fase che, ancora oggi, resta un'ipotesi. Peraltro, non è neanche prevedibile che l'attuazione dei lavori possa vedere il coinvolgimento degli stessi operatori imputati nella presenti indagine (alcuni dei quali dimessisi, come il RUP, o andati in pensione) e impegnati nella celebrazione del processo di primo grado.

ooo

Con riferimento agli imputati già colpiti da misura cautelare (Nicchiniello Francesco, Nicchiniello Salvatore, D'Ausilio Nicola e Tamburrino Nicola), il PM ha invocato l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tutti i reati per i quali, essendo stata ritenuta la gravità indiziaria, era stata valutata l'adeguatezza della misura autocustodiale. Astrattamente, tale rivalutazione *dell'adeguatezza della misura cautelare* è consentita al Tribunale del Riesame in sede di appello del PM come costantemente affermato dai Giudici di Legittimità: *'L'appello del pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso ordinanza cautelare, i cui motivi siano riferiti al solo punto dell'adeguatezza della misura emessa, non attribuisce al tribunale del riesame la cognizione anche sui punti della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, fatta salva l'applicazione dell'art. 299, comma 1, cod. proc. pen. in ordine ad elementi nuovi o diversi, non precedentemente valutati dal giudice che ha emesso la misura'* (Sez. 2 - , **Sentenza n. 24811 del 11/04/2019 Cc. (dep. 04/06/2019) Rv. 276448 - 01).**

Dunque, il Tribunale – in assenza di elementi nuovi o diversi non valutati dal Gip, idonei ad incidere sul profilo della gravità indiziaria, come nel caso in argomento - ben potrebbe esprimere un diverso giudizio di adeguatezza rispetto a quello formulato dal Giudice di prime cure. Compiuta tale premessa, con riferimento ai predetti imputati, per i quali il Gip ha ritenuto adeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari piuttosto che quella della custodia in carcere invocata dal PM, ritiene il Tribunale che la richiesta di rivalutazione del giudizio di adeguatezza debba fare i conti con le vicende processuali e, in particolare, con l'attuale *status libertatis* dei predetti. Invero, i Giudici di Legittimità hanno affermato il principio di diritto, cui questo Tribunale ritiene di doversi uniformare, in forza del quale: *'In tema di impugnazione "de libertate", è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l'appello proposto dal pubblico ministero avverso il provvedimento applicativo di una misura meno afflittiva rispetto a quella richiesta, qualora l'ordinanza cautelare genetica sia stata nelle more annullata o revocata, in quanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria, ancorchè eventualmente rimasta ineseguita. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata annullata dal tribunale del riesame, in pendenza dell'appello proposto dal pubblico ministero, volto ad ottenere l'aggravamento della stessa)* (Sez. 6, **Sentenza n. 24558 del 30/03/2017 Cc. (dep. 17/05/2017) Rv. 270674 - 01).**

Nel dettaglio:

TAMBURRINO Nicola: sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, dal 26 novembre 2019 al luglio 2020 per i reati di cui ai capi DD) EE) GG). Attualmente libero a seguito di annullamento dell'ordinanza cautelare per carenza di gravità indiziaria. Allo stato, la precedente pronuncia di questo stesso Tribunale (sia pure oggetto di annullamento da parte della Corte di Cassazione) preclude ogni valutazione in tema di esigenze cautelari e, più precisamente, di *adeguatezza* della misura applicata dal Gip di Napoli Nord (per il capo EE) vi è comunque il decorso del termine di fase).

NICCHINIELLO Francesco e NICCHINIELLO Salvatore: attualmente sono entrambi liberi atteso che, con riferimento ai reati per i quali era stata ritenuta la gravità indiziaria, la misura cautelare è stata dichiarata inefficace o, comunque, revocata per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari da parte del G.U.P.: si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM che aveva l'onere di impugnare nelle sedi competenti i provvedimenti di inefficacia/revoca della misura cautelare.

Per entrambi gli imputati il PM ha comunque proposto appello *indiziario* con riferimento alla condotta corruttiva di cui al capo F). Il Gip, invero, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere con riferimento a tale ipotesi delittuosa per carenza di gravità indiziaria. Il PM nell'atto d'appello ripercorre in modo critico l'ordinanza del Gip contestandone le conclusioni. Orbene, anche con riferimento a tale doglianza, il Tribunale rileva che, sia pure incidentalmente, come sopra detto, si è già pronunciato nell'ordinanza di riesame del 30 dicembre 2019, condividendo in pieno le conclusioni del Gip. Rispetto a tale pronuncia non risultano prospettati nuovi elementi che possano indurre ad una rivalutazione del quadro indiziario. Pertanto, con riferimento a tale profilo, l'appello del PM va rigettato.

D'AUSILIO Giuseppe. Come detto, l'imputato è libero dal 15 luglio 2020 per decorrenza dei termini di fase del delitto di cui al capo EE) e per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari per il capo DD), in forza di ordinanza emessa da questo Tribunale ex art. 310 c.p.p. Pertanto, si impone la declaratoria di inammissibilità dell'appello del PM che aveva l'onere di impugnare nelle sedi competenti i provvedimenti di inefficacia/revoca della misura cautelare.

ooo

Passando, infine, alle posizioni degli imputati coinvolti nella vicenda di Villa Literno e per i quali non è stata ritenuta la sussistenza di esigenze cautelari il Tribunale condivide il giudizio espresso dal Gip di Napoli Nord.

Nel dettaglio:

SAGLIOCCHI Vincenzo. E' stato ritenuto dal Gip di Napoli Nord gravemente indiziato del delitto di cui al capo GG) (art. 61 n. 7, 110, 319 e 321 c.p. dal 16.4.2016 al 9.6.2016). Non è stata accolta la richiesta del PM di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per carenza di esigenze cautelari. Nei motivi d'appello il PM si duole del *ridimensionamento* della condotta addebitata all'imprenditore soffermandosi in particolare sull'utilità perseguita dallo stesso grazie all'accordo corruttivo concluso con il sindaco di Villa Literno in forza del quale – in spregio all'evidente stato di dissesto del Comune e che sarebbe stato dopo poco formalizzato – il Sagliocchi veniva 'preferito' nella liquidazione dei propri compensi e, dunque, nella soddisfazione del proprio credito superiore ai 40.000 euro. Ritiene il Tribunale che l'episodicità della condotta, ancorchè grave, alla luce del decorso del tempo (circa quattro anni), della presenza di precedenti penali risalenti nel tempo e del tutto avulsi dalla vicenda in argomento e dell'assenza di elementi (anche nuovi) idonei a far ritenere che l'imprenditore sia recidivo nella commissione di tali

tipologie di reati (non risultano carichi pendenti per analoghe condotte né altre segnalazioni) impedisce di ritenere sussistente l'attualità del pericolo di recidiva.

Per tali ragioni l'appello va rigettato.

VANACORE Marianna. E' stata ritenuta dal Gip di Napoli Nord gravemente indiziata dei delitti di cui ai capi DD) (art. 61 n. 7, 110, 319 e 321 c.p., dal 9.4.2016 con condotta perdurante) ed EE) (artt. 61 nn. 2 e 10, 81 c.2, 110 e 479 c.p., dal maggio 2016 con condotta perdurante). Non è stata accolta la richiesta del PM di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per carenza di esigenze cautelari. Nei motivi d'appello il PM si duole della mancata valorizzazione del *doppio ruolo* rivestito dall'imputata che non è solo una collaboratrice di studio dell'architetto D'Ausilio ma è anche un tecnico istruttore presso il Comune di Villa Literno, grazie al quale opera in concreto (v. p. 94 dell'atto d'impugnazione). Ritiene il Tribunale che le pur condivisibili osservazione del PM in ordine al *doppio ruolo* rivestito dalla Vanacore nella vicenda in esame non consentono – tuttavia – di concludere che sussista *l'attualità* del pericolo di condotte recidivanti (a fronte di una contestazione di 'perduranza' della condotta delittuosa che attiene esclusivamente agli 'effetti' dei reati contestati che sono istantanei). Orbene, *l'episodicità* della condotta, ancorchè grave, alla luce del decorso del tempo (oltre quattro anni), dell'incensuratezza dell'imputata e dell'assenza di elementi (anche nuovi) idonei a far ritenere che la Vanacore sia recidiva nella commissione di tali tipologie di reati (non risultano carichi pendenti per analoghe condotte né altre segnalazioni) impedisce di ritenere sussistente l'attualità del pericolo di recidiva.

Per tali ragioni l'appello va rigettato.

AVERSANO Angelo. E' stato ritenuto dal Gip di Napoli Nord gravemente indiziato del delitto di cui al capo DD) (art. 61 n. 7, 110, 319 e 321 c.p., dal 9.4.2016 con condotta perdurante). Non è stata accolta la richiesta del PM di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari in carcere per carenza di esigenze cautelari. Nei motivi d'appello il PM si duole della circostanza che il Gip, pur avendo evidenziato che l'Aversano è *'il suscitatore, l'istigatore e il regista della condotta corruttiva di cui rende esecutore materiale Salvatore Nicchiniello, ne dirige la progressione e i tempi, fornisce all'imprenditore le "dritte" necessarie a piegare ai suoi voleri gli avidi e interessati interlocutori'* non ha ritenuto che il ruolo di consigliere (interessato) dei Nicchiniello e *l'inclinazione* dello stesso a *spingere il Nicchiniello a sfruttare al meglio la situazione, senza porsi scrupoli* dovessero essere fronteggiati con l'applicazione di una misura cautelare. Ritiene il Tribunale che l'episodicità della condotta, ancorchè grave, alla luce del decorso del tempo (circa quattro anni), dell'incensuratezza dell'imputato e dell'assenza di elementi (anche nuovi) idonei a far ritenere che l'Aversano fosse recidivo nella commissione di tali tipologie di reati (non risultano carichi pendenti per analoghe condotte né altre segnalazioni) impedisce di ritenere sussistente l'attualità del pericolo di recidiva.

Per tali ragioni l'appello va rigettato.

ooo

Per quanto detto, l'appello del PM non può trovare accoglimento.

PQM

Letto l'art. 310 c.p.p.

Rigetta l'appello del PM nei confronti di Nicchiniello Salvatore e Nicchiniello Francesco, limitatamente al capo F), Esposito Nicola, Grimaldi Nicola, Russo Anastasia, Gabriele Gioacchino, Costanzo Nicola, Cotugno Eduardo, Migliaccio Pasquale, Buonanno Antonio, Santagata Luigi, Bruno Ettore, Sposito Vincenzo, Onofrio Antonio, Sagliocchi Vincenzo, Vanacore Marianna, Aversano Angelo.


Dichiara inammissibile l'appello proposto nei confronti di Tamburrino Nicola, D'Ausilio Giuseppe, Nicchiniello Salvatore (capi DD, C, G, H, I, J, K, N, EE) e Nicchiniello Francesco (capi DD, N).

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente



Il giudice estensore



Funzione Giudiziar.
Dott. Alfredo Trovato